

Legge di bilancio 2021

Crediti di imposta a favore dell'informazione e dell'editoria

di Paolo Stella Monfredini (*)

Il D.L. n. 137/2020 e la Legge di bilancio 2021 hanno prorogato una serie di agevolazioni a favore del settore della stampa quotidiana e periodica. Si tratta in particolare di crediti di imposta a sostegno delle rivendite e dei distributori di prodotti editoriali, degli editori e degli operatori che effettuano investimenti pubblicitari sulla stampa, anche *on line*. Superate le problematiche collegate alla determinazione del valore incrementale degli investimenti pubblicitari che avevano interessato la determinazione del credito di imposta "a regime" negli anni antecedenti al 2020, permangono alcuni dubbi interpretativi in relazione ad aspetti applicativi delle agevolazioni introdotte dal legislatore nel corso dell'anno 2020 che meritano di essere approfonditi.

1. Premessa

Il legislatore nel corso dell'anno 2020 è intervenuto in diverse occasioni con misure straordinarie a sostegno del settore della stampa quotidiana e periodica (1).

Alcune di queste agevolazioni sono state prorogate, atteso che l'emergenza sanitaria prodotta dalla diffusione del COVID-19, purtroppo, sta proseguendo.

Precisamente, in sede conversione del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (2), è stato introdotto dall'art. 6-ter, un nuovo "**bonus edicole**" per il 2021. Successivamente, la "Legge di bilancio 2021", con l'obiettivo di assicurare continuità al quadro degli strumenti a sostegno della ripresa delle imprese editoriali, ha disposto il rifinanziamento e la proroga per il biennio 2021-2022 di alcune **misure temporanee di sostegno alla filiera della stampa** in scadenza al 31 dicembre 2020. Si tratta in particolare:

a) del "regime speciale" di determinazione del credito di imposta per investimenti pubblicitari, limitatamente agli investimenti effettuati sulla stampa;

b) del c.d. *tax credit* edicole;

c) del credito di imposta per servizi digitali.

Con riferimento ai **crediti d'imposta non cumulabili**, in relazione alle stesse voci di spesa, con altre agevolazioni (quali ad esempio i *tax credit* pubblicità e servizi digitali), resta da chiarire, in attesa di un auspicabile intervento da parte dell'AdE, se sia ipotizzabile rinunciare, in relazione alle voci di spesa eleggibili ai *bonus*, a un'agevolazione attivata ma non ancora conclusa, in favore della richiesta dei crediti di imposta.

In relazione al *tax credit* edicole, permangono dubbi in merito alla misura massima di contributo per singolo operatore per gli anni 2021 e 2022.

Infine resta da capire quali siano le forniture di pubblicazioni quotidiane e periodiche effettuate

(*) Dottore commercialista e Revisore legale. Studio Societario - Tributario Stella Monfredini, Cremona-Milano.

(1) Per approfondimenti cfr. P. Stella Monfredini, "Misure di sostegno al settore editoriale", in *il fisco*, n. 24/2020, pag.

2320.

(2) Convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176.

nel corso dell'anno 2020 che possono godere della maggiore percentuale di resa forfetaria del 95% in caso di applicazione del regime speciale IVA editoria di cui all'art. 74, primo comma, lett. c), D.P.R. n. 633/1972.

2. Bonus una tantum edicole

Il nuovo *bonus*, introdotto a titolo di sostegno economico per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, è rivolto agli **esercenti di punti vendita** esclusivi per la **rivendita di giornali e riviste**, e si caratterizza per due elementi di novità rispetto al contributo concesso agli stessi soggetti nell'anno 2020 (3).

Il primo è relativo ai **requisiti**, che sono stati semplificati, risultando ora necessario unicamente che il richiedente non sia titolare di un reddito da lavoro dipendente.

Il secondo riguarda la **misura del contributo**, che è stata elevata fino ad un massimo di 1.000 euro. Il *bonus* è riconosciuto, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, nell'importo fino a euro 1.000, entro il limite di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante.

Il *bonus* pertanto è limitato ai soli **punti di vendita esclusivi** per la rivendita di giornali e riviste di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 170/2001. Si tratta in particolare dei punti di vendita che sono tenuti alla **vendita generale di quotidiani e periodici**. Sono quindi esclusi i punti di vendita non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dall'art. 2, comma 3 del D.Lgs. n. 170/2001, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci.

Sono **requisiti di ammissione** al beneficio:

a) l'esercizio dell'attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con l'indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione Ateco 47.62.10, quale codice di attività primario, con sede legale in uno Stato dell'Unione Europea o nello Spazio economico europeo. La predetta attività può essere esercitata da perso-

na fisica in forma di impresa individuale, ovvero da persona fisica quale socio titolare dell'attività nell'ambito di società di persone;

b) non essere titolare di redditi da lavoro dipendente.

Il contributo è riconosciuto, previa istanza al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, secondo le modalità indicate dal D.P.C.M. 3 agosto 2020. La **procedura** per richiedere il contributo è identica a quella effettuata per il *bonus* relativo all'anno 2020, e prevede la **presentazione dell'istanza** al Dipartimento per l'informazione e l'editoria esclusivamente in via telematica, attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it. Con la stessa procedura informatica è possibile redigere, sottoscrivere e inviare la **dichiarazione sostitutiva** attestante il possesso dei requisiti prescritti. Nello stesso modo sono comunicati gli **estremi del conto corrente**, su cui sarà effettuato l'accredito del contributo. La procedura informatica per la presentazione delle domande del nuovo *bonus* è stata attivata il 21 gennaio 2021 e sarà operativa fino al termine di scadenza, fissato dalla legge al 28 febbraio 2021. Il *bonus* non concorre alla formazione del reddito ai sensi del T.U.I.R.

3. Bonus pubblicità

Il credito di imposta relativo agli investimenti pubblicitari rappresenta una misura di sostegno "a regime" per il settore editoriale. Il credito di imposta per investimenti pubblicitari è stato introdotto dall'art. 57-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (4). La platea dei beneficiari è molto ampia e comprende le **imprese** e i **lavoratori autonomi** (indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato), nonché gli **enti non commerciali** che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche *on line* e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. A regime il credito d'imposta è concesso, nella misura unica del **75%** (5) del **valore incrementale degli investimenti effettuati**, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3 dell'art. 57-bis del D.L. n. 50/2017 e in ogni caso nei limiti dei regolamenti UE relativi all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis*. Per fruire del credito di imposta è ne-

(3) Art. 189 del D.L. n. 34/2020.

(4) Convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

(5) Elevato, fino al 2018, al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e *start up* innovative.

cessario che il valore degli investimenti pubblicitari superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.

In tale quadro normativo sono intervenute le modifiche contenute nei c.d. Decreti "Cura Italia" (6) e "Rilancio" (7), che hanno previsto, limitatamente all'anno 2020, l'introduzione di un **regime "straordinario"** di determinazione del credito di imposta. Il *bonus* sugli investimenti pubblicitari è stato concesso - per l'anno 2020 - nella **misura unica del 50%** del valore degli investimenti effettuati, in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'UE, ed entro il limite massimo di 85 milioni di euro (di cui 50 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche *on line*, e 35 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali non partecipate dallo Stato).

Per il 2020 sono state quindi apportate due modifiche alla determinazione del *bonus*: la prima relativa alle **modalità di calcolo** (50% di tutti gli investimenti pubblicitari effettuati nel corso dell'anno anziché il 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati); la seconda rappresentata dall'introduzione, nel novero degli investimenti eleggibili al credito di imposta, delle campagne pubblicitarie effettuate anche sulle **emittenti televisive e radiofoniche nazionali**, analogiche o digitali non partecipate dallo Stato. La Legge 30 dicembre 2020, n. 178, come anticipato, ha prorogato per gli anni 2021 e 2022 il "regime speciale" di determinazione del credito di imposta per investimenti pubblicitari. Anche per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta è quindi concesso, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati.

Attenzione, però, in quanto per gli anni 2021 e 2022 sono eleggibili al *bonus* esclusivamente gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuate

sui **giornali quotidiani e periodici**, anche in formato digitale, ed entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli stessi anni, che costituisce tetto di spesa. Sono pertanto esclusi dall'agevolazione in relazione agli anni 2021 e 2022 gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l'ammontare delle risorse stanziato, si provvede a una **ripartizione percentuale** delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto. Anche per il 2021 e 2022 non sarà pertanto necessario aver effettuato investimenti incrementali rispetto all'esercizio precedente come previsto dal credito di imposta pubblicità "a regime". Pertanto, come già avvenuto nel 2020, **tutti gli investimenti pubblicitari** effettuati **nel corso del 2021 e 2022** possono accedere al credito di imposta indipendentemente dal valore degli investimenti effettuati nell'esercizio precedente. Sono quindi superate - anche per gli anni 2021 e 2022 - le problematiche collegate alla determinazione del valore incrementale degli investimenti pubblicitari che avevano interessato la determinazione del credito di imposta "a regime" negli anni antecedenti al 2020 (8).

Le disposizioni applicative per l'attribuzione del contributo sotto forma di credito di imposta sono contenute nel D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90. Gli investimenti ammessi al credito d'imposta sono quelli riferiti all'acquisto di **spazi pubblicitari e inserzioni commerciali**, effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale con le caratteristiche indicate all'art. 7, commi 1 e 4, del D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70. Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d'imposta sono effettuati su giornali iscritti presso il competente Tribunale, ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile (9).

(6) D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020.

(7) D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.

(8) Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria aveva ritenuto necessario, come prescritto dal Consiglio di Stato nel parere reso sul regolamento di cui al D.P.C.M. n. 90/2018, che il soggetto interessato a fruire del credito di imposta, oltre a registrare un valore dell'investimento in campagne pubblicitarie più elevato, di almeno l'1%, rispetto all'esercizio precedente, avesse comunque sostenuto investimenti dello stesso tipo nel

corso dell'esercizio precedente (si veda anche la risposta a interpello n. 144 dell'AdE del 25 maggio 2020). Ciò di fatto escludeva dal beneficio i soggetti che, pur avendo effettuato investimenti pubblicitari potenzialmente eleggibili al credito di imposta, non avevano effettuato investimenti in campagne pubblicitarie dello stesso tipo nel corso dell'esercizio precedente. Allo stesso modo i soggetti che iniziavano l'attività non potevano godere della *tax credit* per gli investimenti effettuati nel corso del loro primo esercizio.

(9) Non sono pertanto ammesse al credito d'imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità (come ad esempio, a

Le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle **spese accessorie** (10), dei **costi di intermediazione** e di **ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario**, anche se ad esso funzionale o connessa (11).

Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109 del T.U.I.R.; pertanto, trattandosi di prestazioni di servizi, i corrispettivi delle prestazioni pubblicitarie si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione degli stessi servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate.

Il credito concorre alla formazione della base imponibile IRES e IRAP. I costi sostenuti devono risultare da **attestazione** prodotta dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti. I beneficiari del *bonus* dovranno conservare la documentazione a sostegno della domanda. Nel caso il credito d'imposta richiesto sia superiore a euro 150.000, si applica il meccanismo delle *white list*.

Il credito d'imposta è **alternativo e non cumulabile**, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse. Attenzione, pertanto, a quelle imprese che avessero utilizzato le spese eleggibili al credito per investimenti pubblicitari, quale presupposto per ottenere altre agevolazioni, quali a esempio, il *Patent Box* o il credito di imposta R&S. In tal caso le stesse imprese non potranno richiedere per le stesse spese il credito di imposta pubblicità (12). Rimane il dubbio, in attesa di un auspicabile chiarimento

ufficiale da parte dell'Agenzia delle entrate, se sia ipotizzabile rinunciare (in relazione alle voci di spesa eleggibili al *bonus* pubblicità) a un'agevolazione attivata ma non ancora conclusa, in favore della richiesta del credito di imposta per investimenti pubblicitari.

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente **in compensazione**, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, presentando il Modello di pagamento F24 (codice tributo 6900) a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi. Per accedere al credito di imposta i soggetti interessati, nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo dell'anno per il quale si vuole fruire dell'agevolazione, presentano un'apposita **comunicazione telematica** con le modalità definite con provvedimento amministrativo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

Dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo i soggetti che hanno inviato la "comunicazione per l'accesso" debbono inviare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato (13). Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria forma un **elenco dei soggetti** richiedenti il credito di imposta con l'indicazione dell'eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento incrementale (14). L'ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l'accertamento in ordine agli investimenti effettuati è disposto con provvedimento del Dipartimento Editoria pubblicato sul sito istitu-

titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e *display*, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite *social* o piattaforme *on line*, *banner* pubblicitari su portali *on line*, ecc.)

(10) Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha precisato che le somme complessivamente fatturate da società concessionarie della raccolta pubblicitaria sono interamente ammissibili ai fini del calcolo del credito d'imposta, in quanto costituiscono, per l'operatore economico committente, l'effettiva spesa sostenuta per l'acquisto degli spazi.

Diversamente, devono ritenersi escluse dal calcolo del credito d'imposta le spese sostenute dagli operatori economici che scelgano di avvalersi di servizi di consulenza o intermediazione o di altro genere; in questi casi, si tratterebbe effettivamente di servizi "accessori", il cui costo - normalmente evidenziabile - non può legittimamente concorrere al calcolo del credito d'imposta.

(11) Nel caso di IVA indetraibile, l'importo da considerare

ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare complessivo della spesa pubblicitaria (imponibile + IVA).

(12) L'alternatività al beneficio in esame opera certamente in relazione a quelle procedure per le quali si sia raggiunto un accordo con l'Agenzia o comunque si sia concluso un *ruling* che consideri gli investimenti pubblicitari eleggibili al credito di imposta.

(13) Con riferimento al *bonus* relativo all'anno 2020, i soggetti che avevano presentato la comunicazione per l'accesso al credito di imposta entro il 30 settembre 2020 dovevano confermare la "prenotazione" inoltrando la dichiarazione sostitutiva attraverso la piattaforma telematica dall'8 gennaio 2021 all'8 febbraio 2021.

(14) In relazione al *bonus* 2020, in data 25 novembre 2020, il "Dipartimento per l'informazione e l'editoria" ha pubblicato sul proprio sito l'elenco dei soggetti ammessi, con l'indicazione dell'importo teoricamente fruibile da ciascuno di essi e l'evidenziazione della percentuale provvisoria di riparto.

zionale del Dipartimento stesso. Il credito d'imposta è indicato nella **dichiarazione dei redditi** relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

4. Tax credit edicole

L'art. 1, comma 609, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha prorogato per gli anni 2021 e 2022 anche il c.d. *tax credit* edicole.

Per gli **anni 2021 e 2022**, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite situate nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni con un solo punto vendita, è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'art. 1, commi da 806 a 809, della Legge n. 145/2018, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite massimo di spesa di **15 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

L'agevolazione si estende anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi, come individuati dall'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170, a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.

Come anticipato, al pari dell'anno 2020, anche per gli anni di 2021 e 2022 il credito d'imposta è esteso alle **imprese di distribuzione della stampa**.

Di fatto potranno accedere al credito di imposta la stragrande maggioranza delle imprese di distribuzione locale di giornali quotidiani e periodici che effettuano la consegna dei prodotti editoriali alle rivendite ubicate sul territorio nazionale. Ciò in quanto, generalmente, le imprese di distribuzione locale forniscono le rivendite ubicate in una o più Province in cui, nella normalità dei casi, sono sempre presenti Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e piccoli Comuni con un solo punto vendita di giornali.

Sono invece escluse dal beneficio le imprese di distribuzione nazionale che non effettuano consegne dirette alle edicole ma forniscono i gior-

nali quotidiani e periodici alle imprese di distribuzione locale.

Per gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della **vendita al dettaglio** di giornali, riviste e periodici, il credito d'imposta è parametrato agli importi pagati dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui si esercita la vendita, nell'anno precedente a quello dell'istanza di accesso al credito d'imposta, con riferimento alle seguenti voci:

- a) imposta municipale unica - IMU;
- b) tassa per i servizi indivisibili - TASI;
- c) canone per l'occupazione di suolo pubblico - COSAP;
- d) tassa sui rifiuti - TARI;
- e) spese per locazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che l'esercente operi come unico punto vendita esclusivo nel territorio comunale.

Si ritiene che, al pari dell'anno 2020, anche per gli anni 2021 e 2022, il credito di imposta potrà altresì essere parametrato agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a *internet*, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali.

Per gli esercenti "**punti di vendita non esclusivi**", il credito di imposta è parametrato alle medesime voci indicate per i "punti di vendita esclusivi", e commisurato per punto vendita al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici al lordo di quanto dovuto ai fornitori e i ricavi complessivi, considerando per le vendite soggette ad aggio o ricavo fisso il prezzo di cessione al pubblico. Le imprese possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al Regolamento UE agli **aiuti de minimis**.

Gli esercenti che intendono accedere al beneficio devono presentare apposita domanda, per via telematica, utilizzando il **modello** reso disponibile sul sito *internet* del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, tra il 1° settembre ed il 30 settembre di ciascuno dei due anni cui si riferisce il credito d'imposta. Per la generalità dei soggetti ammessi, il credito d'imposta può essere fruito, mediante **compensazione**, presentando il Mod. F24 (codice tributo 6913). Anche in questo caso il Mod. F24 può essere presentato a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi (15).

(15) Per il *bonus* 2020 l'elenco è stato approvato con Decreto del Capo del Dipartimento dell'informazione e dell'editoria del 23 novembre 2020.

Resta da capire se la **misura massima di contributo** per singolo operatore per gli anni 2021 e 2022 sarà confermata nell'importo di euro 4.000 (l'art. 98 del Decreto Cura Italia aveva infatti aumentato, per l'anno 2020, la misura massima di contributo per singolo esercizio incrementandola dall'importo di euro 2.000, previsto per il 2019, a euro 4.000). L'art. 1, comma 609, della Legge n. 178/2020 nulla dispone, al pari della relazione illustrativa, limitandosi ad affermare che il contributo è riconosciuto alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 1, commi da 806 a 809 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 come modificato dall'art. 98, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (16). Senonché il comma 806 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 stabilisce la misura massima del credito di imposta per ciascun operatore per gli anni 2019 (euro 2.000) e 2020 (euro 4.000). Nulla è indicato per gli esercizi 2021 e 2022. Si auspica che venga confermata la misura massima di euro 4.000, anche se lo stanziamento di spesa previsto per il 2021 e 2022 (15 milioni di euro per ciascuno dei due anni) risulta essere leggermente più basso rispetto a quello relativo al 2020 (17 milioni di euro).

5. Credito di imposta servizi digitali

Al fine di consolidare il sostegno all'editoria digitale, la Legge di bilancio 2021 ha rinnovato per gli anni 2021 e 2022 il credito di imposta servizi digitali, introdotto dall'art. 190 del D.L. n. 34/2020.

Il *tax credit* è riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, nella misura del **30% della spesa effettiva** sostenuta nel corso dell'anno per l'acquisizione dei servizi di **server, hosting e manutenzione** evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per *information technology* di **gestione della connettività**. Il credito d'imposta è riconosciuto entro il limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce tetto di spesa.

Il beneficio è concesso nei limiti del Regolamento UE agli **aiuti de minimis** previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si pro-

cede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante.

Le disposizioni applicative per la concessione del credito di imposta per i servizi digitali sono stabilite dal D.P.C.M. 4 agosto 2020.

Sono **requisiti di ammissione** al credito d'imposta in esame:

- a) la sede legale nello spazio economico europeo;
- b) la residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici;
- c) l'attribuzione del codice di classificazione Ateco "58 Attività Editoriali":
 - 58.13 (edizione di quotidiani);
 - 58.14 (edizione di riviste e periodici);
- d) l'iscrizione al ROC, istituito presso l'Autorità per le garanzie nella comunicazione;
- e) l'impiego di almeno un dipendente a tempo indeterminato.

Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109 del T.U.I.R. L'effettuazione delle spese deve risultare da apposita **attestazione** rilasciata dai soggetti di cui all'art. 35, commi 1, lett. a), e 3, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-*bis* del Codice civile.

Anche in questo caso il credito d'imposta è **alternativo e non cumulabile**, in relazione alle stesse voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse. Il credito d'imposta in esame non è inoltre cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della Legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70. Possono pertanto essere ripetute in questa sede le considerazioni svolte nel paragrafo relativo agli investimenti pubblicitari in relazione all'attenzione che devono porre le imprese che avessero utilizzato le spese eleggibili al credito di imposta in esame per fruire di altre agevolazioni.

(16) Convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in **compensazione** mediante utilizzo del Mod. F24.

6. Mancate proroghe

Non sono state rifinanziate e prorogate le misure straordinarie per il settore della stampa in scadenza al 31 dicembre 2020 relative:

- a) al credito di imposta per l'acquisto della carta necessaria per la stampa delle testate editte dalle società editrici di quotidiani e periodici;
- b) all'aumento della percentuale di resa forfetaria di quotidiani e periodici nella misura del 95%.

In relazione al credito di imposta previsto per l'anno 2020 per l'**acquisto della carta** relativa alla stampa delle testate editte dalle società editrici di quotidiani e periodici, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha comunicato di aver avviato la procedura di "notifica" alla Commissione Europea per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 108, paragrafo 3, del TFUE. La concessione del beneficio è infatti subordinata all'**autorizzazione della Commissione Europea**; autorizzazione che in verità appare scontata in quanto, nel passato, la Commissione Europea ne ha sempre autorizzato l'attuazione, ritenendola compatibile con il complesso delle norme dell'ordinamento comunitario in materia di aiuti di Stato. L'agevolazione in esame era già stata infatti attuata negli anni 2004 e 2005, ed è stata "rifinanziata" per l'anno 2020, dall'art. 188 del D.L. n. 34/2020. Si tratta in sostanza della riedizione del credito di imposta introdotto, per la prima volta, dall'art. 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il beneficio è riconosciuto alle sole imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al ROC e consiste in un **credito d'imposta pari al 10%** della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate editte entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Il *tax credit* non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della Legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70, in quanto la suddetta disciplina ammette a compensazione la medesima tipologia di spesa. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione. L'agevolazione in esame non è cumulabile con altri aiuti regionali, nazionali e comunitari destinati alla copertura dei medesimi costi ammissibili.

È in corso di elaborazione la circolare del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria,

con la quale saranno fornite le indicazioni operative e le procedure di accesso all'agevolazione. Per il riconoscimento del credito d'imposta si applica, oltre alle disposizioni precedentemente indicate, il D.P.C.M. 21 dicembre 2004, n. 318.

Allo stesso modo non è stato riproposto per il 2021 l'incremento della **percentuale di resa forfetaria** di quotidiani e periodici nella misura del 95%. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021 gli editori di giornali quotidiani e periodici tornano ad applicare - nel caso di utilizzo del regime speciale IVA editoria con sistema forfetario di cui all'art. 74, primo comma, lett. c) del D.P.R. n. 633/1972 - la misura ordinaria di resa forfetaria dell'80%. Resta inalterata al 70% la percentuale di resa forfetaria per i libri.

Si ricorda che il regime speciale monofase IVA editoria introdotto dall'art. 74, primo comma, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, prevede due modalità di determinazione della base imponibile: in relazione alle **copie effettivamente vendute** ovvero in relazione al numero delle **copie consegnate o spedite**, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70% per i libri e dell'80% per i giornali quotidiani e periodici esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi. In tale quadro normativo è intervenuto l'art. 187 del Decreto Rilancio, che ha disposto che per il commercio di giornali quotidiani e periodici e dei relativi supporti integrativi, **limitatamente all'anno 2020**, l'IVA possa applicarsi, in deroga a quanto previsto dall'art. 74, primo comma, lett. c), D.P.R. n. 633/1972 in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa nella misura del 95%, in luogo dell'80% previsto in via ordinaria.

In assenza di un chiarimento da parte dell'AdE qualche operatore ha sollevato il dubbio sulle forniture di pubblicazioni che possono godere della maggiore percentuale di resa forfetaria: tutte le forniture effettuate **nel corso dell'anno 2020** o solo le forniture effettuate dalla data di entrata in vigore dell'art. 187 del D.L. n. 34/2020 ovvero **dal 19 luglio 2020**? A parere di chi scrive il tenore letterale della norma e la relazione illustrativa alla novella fanno propendere per un'applicazione dell'agevolazione a tutte le operazioni effettuate nel corso dell'anno 2020. Si consideri a tal fine che, nel caso di applicazione del regime speciale monofase IVA editoria con resa forfetaria, il momento impositivo coincide con la consegna o spedizione dei beni anche nel caso di contratto estimatorio di cui all'art. 1556 c.c. o di deposito con rappresentanza, mentre eventuali pagamenti di acconti non realizzano presupposto impositivo.